SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 luglio 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 2018.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. dott. Riccardo FRACCARO.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 2018 con il quale il deputato dott. Riccardo Fraccaro è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 1° giugno 2018 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018 con il quale l'on. Guido Guidesi, il sen. Vincenzo Santangelo e il deputato Simone Valente sono stati nominati sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, gli articoli 22 e 23 relativi, rispettivamente, al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento e al Dipartimento per le riforme istituzionali;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, deputato dott. Riccardo Fraccaro, le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Delega di funzioni in materia di rapporti con il Parlamento

1. A decorrere dal 14 giugno 2018 il Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta on. Riccardo Fraccaro, di seguito «Ministro» è delegato a esercitare le seguenti funzioni:

a) curare i rapporti con gli organi delle Camere e con i gruppi parlamentari, anche in riferimento alle questioni istituzionali di carattere regolamentare relative al ruolo e alle prerogative del Governo in Parlamento;

b) rappresentare il Governo nelle sedi competenti per la programmazione dei lavori parlamentari, proponendo le priorità governative e le deroghe durante la sessione di bilancio;

c) fornire al Presidente del Consiglio dei ministri una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari;

d) provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa, verificando che il loro esame si armonizzi con la programmazione dei lavori parlamentari e segnalando al Presidente del Consiglio le difficoltà riscontrate;

e) esercitare la facoltà del Governo di cui all'art. 72, terzo comma, della Costituzione e le facoltà conseguenti nelle forme previste dai Regolamenti parlamentari e dall'art. 14, comma 5, del Regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, e successive modificazioni;

f) assicurare l'espressione unitaria della posizione del Governo nell'esame dei progetti di legge e, ove occorra, nella discussione di mozioni e risoluzioni;

g) autorizzare la presentazione da parte dei ministri nel corso dei procedimenti di esame parlamentare di emendamenti del Governo, ferme restando le relative attribuzioni del Presidente del Consiglio, dopo aver effettuato la relativa attività istruttoria con gli altri ministri competenti, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, e successive modificazioni;

h) assicurare l'espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti di iniziativa parlamentare;

i) provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione delle relazioni tecniche richieste dalle commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni;

l) provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione di relazioni contenenti l'analisi dell'impatto della regolamentazione, richieste dalle commissioni parlamentari a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

m) provvedere agli adempimenti riguardanti la tempestiva predisposizione da parte delle amministrazioni competenti di relazioni, dati e informazioni richiesti dagli organi parlamentari nel corso dei procedimenti legislativi;

n) curare il coordinamento della presenza dei rappresentanti del Governo competenti nelle sedi parlamentari, comprese le sedute del Comitato per la legislazione;

o) curare gli adempimenti riguardanti gli atti di sindacato ispettivo parlamentare, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Governo nel suo complesso e provvedendo alla risoluzione di eventuali conflitti di competenza in materia fra i Dicasteri;

p) curare i rapporti con le Camere per l'informazione e la trasmissione dei dati relativi allo stato di attuazione delle leggi, assicurando il costante coordinamento con i Ministeri interessati e con i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri;

q) provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione alle Camere degli schemi di atti normativi e delle proposte di nomina governativa di competenza del Consiglio dei ministri, da sottoporre al parere parlamentare;

r) curare le relazioni con i Ministri per i rapporti con il Parlamento degli Stati membri dell'Unione europea.

2. Il Ministro esercita le altre funzioni attribuitegli dal capo III del Regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, e successive modificazioni.

3. Il Ministro, per le finalità di cui al presente articolo, si avvale del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento.

Art. 2.

Delega di funzioni in materia di riforme istituzionali e di democrazia diretta

1. Il Ministro è delegato a esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di vigilanza, di verifica e di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alle riforme istituzionali, anche costituzionali, e alle riforme elettorali.

2. Il Ministro esercita le funzioni di cui al comma 1 con particolare riguardo:

a) all'ampliamento e al potenziamento degli istituti di democrazia diretta e partecipativi, anche con riferimento agli enti territoriali tenendo conto degli ambiti dell'autonomia dei singoli enti costituzionalmente riconosciuti;

b) allo sviluppo e al coordinamento, in raccordo con i ministri competenti, dell'attività di consultazione pubblica su tematiche di rilevante interesse pubblico e sociale, anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici;

c) all'individuazione di misure volte a favorire una maggiore partecipazione dei cittadini all'attività delle istituzioni, anche a livello locale tenendo conto dell'autonomia dei singoli enti costituzionalmente riconosciuti;

d) allo studio e al confronto sulle questioni istituzionali, di natura sostanziale e procedimentale, curando a tal fine i rapporti con le istituzioni e i partiti e i movimenti politici, nonché con le istituzioni e gli organismi internazionali e sovranazionali competenti;

e) al rafforzamento e alla corretta applicazione degli istituti di democrazia diretta previsti dalla Costituzione, dalle leggi vigenti nonché dai trattati internazionali ratificati dalla Repubblica italiana.

3. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministro si avvale del Dipartimento per le riforme istituzionali.

Art. 3.

Ulteriori deleghe

1. Negli ambiti oggetto del presente decreto il Ministro è altresì delegato a nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni.

Art. 4.

Sottosegretari

1. Le funzioni oggetto del presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite dei sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. Guido Guidesi, sen. Vincenzo Santangelo e deputato Simone Valente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 27 giugno 2018

Il Presidente: CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 1448

18A04658

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 2018.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio sen. avv. Giulia BONGIORNO.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, pubblicato nella Gazze tta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2018, con il quale l'on. sen. avv. Giulia Bongiorno è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto 1° giugno 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 2018, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'art. 14 relativo al Dipartimento della funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018, con il quale l'on. dott. Mattia Fantinati è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro per la pubblica amministrazione, on. sen. avv. Giulia Bongiorno, le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 14 giugno 2018, il Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione, on. sen. avv. Giulia Bongiorno (di seguito denominato «Ministro»), è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, amministrative e di codificazione, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, in materia di:

a) lavoro pubblico, organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sistemi di gestione orientati ai risultati;

b) digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni;

c) semplificazione normativa e amministrativa, nell'ambito degli specifici indirizzi impartiti dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Le funzioni in materia di lavoro pubblico e di organizzazione, gestione e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* si esplicano in tutte le attività riguardanti i seguenti ambiti:

a) l'organizzazione, il riordino e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a eventuali iniziative normative di razionalizzazione degli enti, nonché il coordinamento delle attività inerenti all'attuazione degli artt. 5 e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

b) le iniziative di riordino e razionalizzazione di organi e procedure;

c) le iniziative dirette ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle pubbliche amministrazioni, la trasparenza dell'azione amministrativa, anche in relazione alle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, la qualità dei servizi pubblici, la partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse nella progettazione, attuazione e valutazione dei servizi e delle politiche pubbliche, la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e i cittadini;

d) le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle inerenti alle sedi di lavoro, ai servizi sociali e alle strutture delle pubbliche amministrazioni;

e) le attività di indirizzo e coordinamento in materia di valutazione del personale, anche di qualifica dirigenziale, con riferimento all'efficienza organizzativa e all'adozione di sistemi di valutazione della produttività e del merito, anche ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale, nonché le attività di indirizzo sulle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione, di cui all'art. 14, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f) le attività di indirizzo, coordinamento e programmazione in materia di formazione, di aggiornamento professionale e di sviluppo del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione e la gestione delle risorse nazionali ed europee assegnate e destinate alla formazione, le iniziative per l'attivazione di servizi nelle pubbliche amministrazioni, le iniziative per incentivare la mobilità, il lavoro a tempo parziale e quello a distanza e, in generale, l'uso efficace del lavoro flessibile e le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti pubblici;

g) l'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro pubblico e organizzazione delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni; al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni; al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ad eccezione delle competenze in materia di contrattazione collettiva nei confronti del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri; al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni; alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, e alle altre leggi di soppressione e riordino di enti ed organismi pubblici; alla legge 7 giugno 2000, n. 150, e successive modificazioni, in relazione agli aspetti di formazione del personale; al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con particolare riferimento agli aspetti di efficienza e razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni; alla legge 7 agosto 2015, n. 124, e ai relativi decreti legislativi; alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, limitatamente ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, di cui al contratto collettivo nazionale quadro del 13 luglio 2016, della carriera prefettizia e di quella diplomatica, al corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai professori e ricercatori universitari, ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni, e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, e al personale delle autorità amministrative indipendenti;

h) le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, al FormezPA, all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, all'Istituto nazionale di statistica e all'Agenzia per l'Italia digitale;

i) le attività di confronto e rappresentanza internazionali sui temi oggetto della presente delega, ivi compresa la cura dei rapporti con l'Unione europea, l'OCSE e le altre istituzioni internazionali che svolgono attività riguardanti le pubbliche amministrazioni;

l) il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei Ministeri e nel Dipartimento della funzione pubblica; il coordinamento in materia di valutazione e garanzia della dirigenza;

m) le attività residuali della segreteria dei ruoli unici e l'attuazione della legge 27 ottobre 1988, n. 482, e della legge 15 luglio 2002, n. 145, e successive modificazioni;

n) la rivisitazione del regime delle responsabilità amministrative e contabili dei pubblici dipendenti in ragione del mutato quadro normativo in materia di pubblico impiego;

o) il coordinamento, negli ambiti di competenza del presente decreto, dell'attuazione della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

p) la razionalizzazione degli apparati centrali e periferici della pubblica amministrazione anche in rapporto ai nuovi modelli di decentramento amministrativo;

q) la governance funzionale dell'intervento dei soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica nei servizi resi ai cittadini, anche al fine di assicurare livelli essenziali delle prestazioni;

r) la definizione di programmi generali e unitari dell'alta formazione per i dirigenti pubblici, nonché dell'aggiornamento professionale e della specializzazione dei dipendenti pubblici;

s) la definizione e l'attuazione di politiche di innovazione organizzativa e gestionale delle pubbliche amministrazioni anche mediante l'individuazione di nuovi modelli organizzativi e di funzionamento dei Ministeri e degli enti pubblici con i conseguenti riflessi sugli assetti del personale e sui processi di assunzione, reclutamento e mobilità;

t) la promozione e il coordinamento dell'adeguamento, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici, alla normativa vigente relativa all'organizzazione e alle procedure in ragione dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento al Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179;

u) il coordinamento giuridico e ordinamentale sulle disposizioni relative alle materie rientranti nella presente delega che si applicano alle amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Le funzioni in materia di semplificazione, di cui al comma 1, lettera *c)* si esplicano in tutte le attività riguardanti i seguenti ambiti:

a) la promozione e il coordinamento delle attività di semplificazione amministrativa e normativa finalizzate a migliorare la qualità della regolazione, ridurre i costi burocratici gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività attraverso interventi normativi, amministrativi, organizzativi e tecnologici, nonché dell'attuazione dei principi adottati a livello dell'Unione europea e dell'OCSE in materia di qualità della regolazione;

b) il coordinamento dell'attuazione delle attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi, delle iniziative di riduzione degli oneri per le piccole e medie imprese secondo il principio di proporzionalità, nonché l'attuazione delle attività previste dalla legge 11 novembre 2011, n. 180, e successive modificazioni, in materia di valutazione, trasparenza degli adempimenti e compensazione degli oneri;

c) il coordinamento delle iniziative finalizzate alla riduzione e alla certezza dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;

d) il coordinamento e la promozione delle attività di monitoraggio dell'attuazione e dell'impatto degli interventi di semplificazione, nonché, in raccordo con il Ministro delegato per la democrazia diretta e con gli altri Ministri competenti in materia di procedure di consultazione pubblica secondo le norme vigenti, il coordinamento delle attività di consultazione da realizzare anche attraverso strumenti telematici, delle categorie produttive, delle associazioni di consumatori, dei cittadini e delle imprese.

4. Il Ministro opera in costante raccordo con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda gli effetti finanziari dell'organizzazione e della spesa di personale sui sistemi di gestione dei Ministeri.

5. Il Ministro è inoltre delegato:

a) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, presso altre amministrazioni e istituzioni nazionali e internazionali;

b) a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

c) a provvedere, nelle predette materie, a intese e concerti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

d) a svolgere le funzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, fermo quanta previsto dall'art. 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179.

Art. 2.

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente delega, il Ministro si avvale del Dipartimento della funzione pubblica e dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione.

Art. 3.

1. Le funzioni di cui al presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Mattia Fantinati.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 27 giugno 2018

Il Presidente: CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 1444

18A04659

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 2018.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio sen. avv. Erika STEFANI.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2018, con cui la senatrice avvocato Erika Stefani è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto del 1° giugno 2018, con cui al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per gli Affari regionali e le autonomie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018 con il quale l'onorevole Stefano Buffagni è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, gli articoli 12 e 24-*bis*, relativi al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e al Dipartimento per le politiche di coesione;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, senatrice avvocato Erika Stefani, le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Delega di funzioni in materia di affari regionali e autonomie

1. A decorrere dal 14 giugno 2018, il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie, senatrice avvocato Erika Stefani - di seguito, Ministro - è delegato a esercitare le funzioni di promozione, di indirizzo e di coordinamento di iniziative, di esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o d'inadempienza, di vigilanza e di verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, fatte salve le competenze del Ministro dell'interno, relativamente a tutte le materie che riguardano le seguenti aree:

a) cura dell'azione di Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie, anche al fine di individuare modalità di efficiente svolgimento dei servizi;

b) promozione, indirizzo e coordinamento delle attività e delle iniziative di riforma istituzionale, anche costituzionale, inerenti alle materie comprese nella parte seconda, Titolo V, della Costituzione, anche con riferimento alle forme di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, e delle relative procedure d'intesa e normative;

c) attività anche normative, connesse all'attuazione dell'ordinamento in tema di autonomie regionali e locali;

d) agevolazione della collaborazione tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali, nonché del coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei;

e) promozione delle iniziative nell'ambito dei rapporti tra Stato e sistema delle autonomie e esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo di cui agli articoli 120 della Costituzione, 137 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 19-*bis*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

f) esame delle leggi regionali e delle province autonome e questioni di legittimità costituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione; conflitti di attribuzione tra Stato e regioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione; questioni di legittimità costituzionale sugli Statuti regionali ai sensi dell'art. 123 della Costituzione; partecipazione alle funzioni di controllo della spesa sanitaria; collaborazione con i ministri competenti per settore ai fini dell'individuazione di azioni coordinate del Governo con il sistema delle autonomie per l'esame in sede di Conferenza;

g) cura, in raccordo con i ministri interessati, delle questioni relative ai servizi pubblici locali; monitoraggio dei livelli di qualità dei servizi pubblici locali raggiunti nei diversi ambiti territoriali e conseguenti iniziative ai sensi delle lettere *c)* e *d)*;

h) cura dell'azione di Governo inerente ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche relativamente ai rapporti tra queste e gli enti locali, nonché il particolare procedimento per le impugnative delle leggi regionali e provinciali, conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello Statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige;

i) elaborazione di provvedimenti di natura normativa e amministrativa concernenti le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli Statuti;

l) iniziativa legislativa in materia di minoranze linguistiche;

m) compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate o comunque conferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, dell'art. 118 della Costituzione e in attuazione di obblighi europei, definendo le relative proposte in collaborazione con i ministri competenti per settore;

n) attività dei rappresentanti dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, nelle regioni a statuto ordinario, dei Commissari di Governo e delle corrispondenti rappresentanze dello Stato nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, inerenti alla dipendenza funzionale di cui all'art. 4,

comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nelle materie di competenza, fatte salve le competenze del Ministro dell'interno, nonché i relativi profili organizzativo, logistico, funzionale e di programmazione finanziaria; assistenza per l'emanazione di direttive generali del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, per le parti di interesse regionale;

o) rapporti con i Comitati interministeriali e con gli altri organi collegiali istituiti presso amministrazioni statali, le determinazioni dei quali incidono su competenze e funzioni delle autonomie, verificandone e promuovendone l'attuazione coordinata da parte di amministrazioni statali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica; partecipazione alla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e al Consiglio generale degli italiani all'estero, con riferimento alle funzioni di cui all'art. 17, comma 6, della legge 18 giugno 1998, n. 198, inerenti all'indicazione delle linee programmatiche per la realizzazione delle politiche delle regioni per le comunità italiane all'estero;

p) valutazione, definizione e raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale e europeo;

q) partecipazione ai lavori del Consiglio d'Europa e dei suoi organismi, in materia di autonomie regionali;

r) atti relativi alle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa nelle regioni, ove sia previsto l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

s) azioni governative, anche normative, dirette alla salvaguardia e alla valorizzazione delle zone montane di cui all'art. 44, secondo comma, della Costituzione, qualificabili anche come interventi speciali per la montagna, di natura territoriale, economica, sociale e culturale, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché proposta dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la montagna ai sensi dell'art. 2 della legge citata; cura dei problemi inerenti alle piccole isole, comprese le azioni governative, anche normative, dirette anche agli interventi di cui all'art. 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;

t) promozione di formule di coordinamento dei rapporti tra Stato e sistema delle autonomie anche ai fini del raggiungimento di accordi, nonché delle intese di cui all'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

u) prestazione del concerto per gli interventi nelle regioni del centro-nord e resa del parere per quelli nelle regioni del sud, al Ministro per il Sud, con riguardo alle competenze di questo in ordine alle iniziative e alle procedure attinenti all'indirizzo e alla promozione delle politiche di coesione sociale e territoriale sia dell'Unione europea - con riferimento all'impiego dei fondi strutturali - sia a livello nazionale - con riferimento al fondo per lo sviluppo e la coesione;

v) sostegno conoscitivo alle regioni anche per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché, d'intesa con i ministri interessati, iniziative nell'ambito del PON «*Governance* e azioni di sistema» relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie; funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, per il ciclo 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi;

z) coordinamento dei tavoli interistituzionali con le regioni e gli enti locali ai fini dell'adozione di provvedimenti aventi valenza generale;

aa) ogni tipo di raccordo con le autonomie per lo sviluppo in senso autonomistico dell'ordinamento, ivi compresa la cura dei rapporti con gli organi di coordinamento delle presidenze delle assemblee degli enti territoriali, per quanto attiene alle funzioni delegate;

bb) impulso al coordinamento e al monitoraggio dell'attuazione da parte delle autonomie dei programmi di revisione della spesa con particolare riguardo al ricorso alle centrali di acquisto e alla loro valorizzazione nonché al rispetto delle disposizioni di legge statale in tema di coordinamento della finanza pubblica;

cc) attuazione, in raccordo con gli altri Ministri competenti, delle disposizioni costituzionali in materia di città metropolitane e di forme associative dei Comuni.

2. Il Ministro è altresì delegato a esercitare le funzioni in materia di:

a) convocazione e presidenza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e regolamentazione dell'organizzazione e funzionamento delle relative segreterie;

b) copresidenza della sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 22 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e all'art. 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di raccordare le linee della politica nazionale relative all'elaborazione degli atti dell'Unione europea con le esigenze rappresentate dalle autonomie territoriali e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei;

c) convocazione e presidenza della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, istituita nell'ambito della Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministro è altresì delegato a:

a) definire iniziative, anche a livello normativo, inerenti all'attuazione o riformulazione e aggiornamento del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti a esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché al monitoraggio sulla sua attuazione;

b) promuovere iniziative per la introduzione di strumenti di conciliazione tra Stato, regioni e province autonome, con particolare riguardo alle attività di mediazione dei conflitti e del contenzioso costituzionale;

c) promuovere iniziative, d'intesa con il Ministro dell'interno, per il supporto, anche attraverso servizi di assistenza tecnica, alle regioni, alle province autonome e agli enti locali, per l'efficiente svolgimento delle funzioni loro attribuite e la migliore utilizzazione delle risorse assegnate.

4. Il Ministro, in qualità di Presidente della Conferenza unificata, partecipa alla Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali, di cui all'art. 14, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e provvede alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 893, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2.

Ulteriori disposizioni in materia di affari regionali e autonomie

1. Il Ministro è altresì delegato a:

a) nominare i componenti delle Commissioni paritetiche per i rapporti Stato - regioni e designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle aree oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni e istituzioni;

b) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

c) provvedere nelle predette aree a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.

2. Per lo svolgimento delle funzioni delegate in materia di affari regionali e autonomie, il Ministro si avvale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. Con riferimento alle funzioni delegate di cui alla lettera *u)*, comma 1, dell'art. 1 il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche di coesione.

Art. 3.

Sottosegretario

1. Le funzioni in materia di affari regionali e autonomie possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole Stefano Buffagni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 27 giugno 2018

Il Presidente: CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 1445

18A04660

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 2018.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio sen. Barbara LEZZI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, con il quale la senatrice Barbara Lezzi è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2018 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per il Sud;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018 con il quale l'on. dott.ssa Giuseppina Castiello è stata nominata Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, comma 26, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sotto utilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non comprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

Visto il decreto legislativo n. 88 del 31 maggio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale vengono fornite disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione territoriale, rimuovendo gli squilibri socio-economici e amministrativi nel Paese;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, concernente misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione, che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri specifiche funzioni relative alle politiche di coesione;

Visto il citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che all'art. 10, comma 1, ha previsto l'istituzione di una struttura dedicata, denominata «Agenzia per la coesione territoriale»;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 e in particolare l'art. 1, comma 703, concernente la programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, recante «Istituzione della Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive», e, in particolare, l'art. 33, comma 13;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2017, n. 123;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni e integrazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'art. 24-*bis*, relativo al Dipartimento per le politiche di coesione;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro senza portafoglio per il Sud, senatrice Barbara Lezzi, le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 14 giugno 2018, al Ministro senza portafoglio per il Sud, senatrice Barbara Lezzi, di seguito denominato Ministro, è delegato l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative, anche normative, vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale e per gli interventi finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno.

2. In particolare, fatte salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli ministri, il Ministro, quale Autorità politica per la coesione, è delegato a:

a) esercitare, le funzioni di cui all'art. 7, comma 26 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e le funzioni di cui all'art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) presiedere la Cabina di regia istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 per la programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 703, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in particolare, al fine di garantire il coordinamento, il monitoraggio e l'adozione di idonei strumenti di impulso e di accelerazione, a adottare puntuali atti di indirizzo e programmatori in relazione a quanto previsto dal citato art. 10 per lo svolgimento delle funzioni e delle attività proprie dell'Agenzia per la coesione territoriale;

d) promuovere e coordinare le politiche e gli interventi finalizzati allo sviluppo economico dei territori, ivi comprese le aree interne, in una logica di coesione, avuto riguardo anche all'utilizzo dei fondi strutturali europei e alle strategie di attuazione e revisione della programmazione comunitaria 2014-2020 e di coordinamento, indirizzo e definizione della programmazione comunitaria 2021-2027, rapportandosi con le istituzioni dell'Unione europea e favorendo e indirizzando i processi di concertazione e di interscambio, nell'ambito dei diversi livelli istituzionali, tra soggetti e tra competenze operanti nell'economia dei territori, nonché assicurando sinergia e coerenza delle relative politiche. A tal fine, il Ministro adotta le iniziative necessarie per garantire un costante e sistematico monitoraggio della dinamica delle economie territoriali per poter promuovere interventi o azioni volte a accelerare processi economici di sviluppo; in tale ambito, individua strumenti per favorire il Mezzogiorno al fine di ridurre il divario economico e sociale con le regioni del centro-nord;

e) presiedere la Cabina di regia di cui all'art. 33, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

f) esercitare le funzioni già attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, come convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, e in particolare, al fine di garantire il coordinamento, il monitoraggio e l'adozione di idonei strumenti di impulso e di accelerazione, a adottare puntuali atti di indirizzo e programmatori in relazione a quanto previsto dal predetto decreto-legge;

g) monitorare l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 243 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, in ordine alle iniziative e alle procedure attinenti all'indirizzo e alla promozione delle politiche di coesione sociale e territoriale sia dell'Unione europea — con riferimento all'impiego dei fondi strutturali — sia a livello nazionale — con riferimento al Fondo per lo sviluppo e la coesione — ha luogo, per gli interventi che riguardano le regioni del centro-nord, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie; per quelli che riguardano le regioni del sud, sentito il predetto Ministro.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche di coesione di cui all'art. 24-*bis* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni e integrazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 2.

1. Nelle materie di cui al presente decreto, il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina relativi a enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il Ministro rappresenta il Governo italiano e ne attua gli indirizzi in tutti gli organismi internazionali e europei aventi competenza nelle materie comunque riconducibili all'oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea e internazionale.

Art. 3.

1. Nelle materie di cui al presente decreto il Ministro è altresì delegato a:

a) provvedere a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

b) curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonché tra gli organismi nazionali operanti nelle medesime materie;

c) nominare esperti, consulenti, costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organismi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni.

Art. 4.

1. Le funzioni oggetto del presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott.ssa Giuseppina Castiello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 27 giugno 2018

Il Presidente: CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 1451

18A04661

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 2018.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. dott. Lorenzo FONTANA.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINSITRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 2018 con il quale l'on. dott. Lorenzo Fontana è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 1° giugno 2018 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la famiglia e le disabilità;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni;

Vista la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476;

Visto il regolamento recante il riordino della Commissione per le adozioni internazionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108;

Vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e in particolare l'art. 26, ai sensi del quale «L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità»;

Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare l'art. 19 relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia e l'art. 17 relativo al Dipartimento per le politiche antidroga;

Visto l'art. 22 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018, con il quale il sig. Vincenzo Zoccano è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro per la famiglia e le disabilità on. dott. Lorenzo Fontana le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Delega di funzioni in materia di famiglia, adozioni, minori, disabilità e politiche antidroga

1. A decorrere dal 14 giugno 2018, al Ministro senza portafoglio on. dott. Lorenzo Fontana, di seguito denominato «Ministro», sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, ivi comprese le adozioni, minori, disabilità e politiche antidroga, come specificate nei successivi articoli.

Art. 2.

Delega di funzioni in materia di politiche per la famiglia e adozioni

1. Il Ministro è delegato a esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alla materia delle politiche per la famiglia.

2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro è delegato:

a) a promuovere e coordinare le politiche governative volte a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali e relazionali, nonché ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito;

b) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio delle misure volte al sostegno e al benessere della famiglia, dando impulso a interventi in ogni ambito, ivi compreso quello economico, fiscale, del lavoro, della salute, dell'istruzione e della cultura, in raccordo con i Ministri competenti per le politiche settoriali nei diversi ambiti e tenuto conto anche delle azioni promosse dall'Unione europea;

c) a promuovere e coordinare le azioni di Governo in materia di regime giuridico delle relazioni familiari;

d) a promuovere e coordinare le azioni di Governo dirette a superare la crisi demografica e a realizzare gli interventi per il sostegno della maternità e della paternità, nonché a favorire le misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, anche con riferimento a quanto stabilito dall'art. 1, commi 1250, 1254 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni;

e) a promuovere intese in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relative allo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, anche al fine della riduzione del costo dei servizi in particolare per le famiglie numerose e la diffusione delle migliori pratiche in materia di politiche familiari;

f) a promuovere e sviluppare le attività in materia di consultori familiari e centri per la famiglia, ferme restando le competenze di carattere sanitario del Ministro della salute;

g) a promuovere e coordinare le politiche governative per sostenere la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, in raccordo con l'autorità politica delegata per le pari opportunità, nonché quelle di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari;

h) a promuovere l'analisi di impatto delle misure di carattere economico e finanziario adottate dal Governo in favore della famiglia e a sostegno della natalità;

i) a promuovere e coordinare le attività di informazione e comunicazione istituzionale in materia di politiche per la famiglia.

3. Il Ministro è delegato a presiedere l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2009, n. 43.

4. Il Ministro è delegato all'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministro del lavoro e delle politiche sociali in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.

5. Il Ministro è altresì delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative nella materia delle adozioni di minori italiani e stranieri, ferme restando quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri quale Presidente della Commissione per le adozioni internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 7 della legge 31 dicembre 1998, n. 476.

6. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche della famiglia.

Art. 3.

Delega di funzioni in materia di politiche per i minori

1. Il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alla materia delle politiche in favore dei minori.

2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri e all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Ministro è delegato a promuovere e coordinare le iniziative volte a tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ed a contrastare ogni forma di violenza e abuso dei minori, in coerenza con la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.

3. Al Ministro sono delegate le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 3 agosto 1988, n. 269, nonché relative al contrasto alla pedopornografia di cui alla legge 6 febbraio 2006, n. 38.

4. Il Ministro esercita le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui agli articoli 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche della famiglia.

Art. 4.

Delega di funzioni in materia di disabilità

1. Il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alla materia delle politiche in favore delle persone con disabilità.

2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro è delegato a promuovere e coordinare le politiche governative volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, nonché la loro autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministro è delegato a cooperare e raccordarsi con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con gli altri Ministri competenti, al fine di:

a) adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio delle politiche di sostegno delle persone con disabilità, anche con riferimento alla revisione del sistema di certificazione della condizione di disabilità;

c) promuovere e coordinare, in raccordo con l'autorità politica delegata per le pari opportunità, le attività finalizzate all'attuazione del principio di parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione nei confronti delle persone con disabilità, anche con riguardo alle politiche per l'inclusione lavorativa e scolastica;

d) assicurare la piena attuazione della normativa in materia di disabilità e promuovere gli opportuni aggiornamenti, anche nel quadro delle linee di intervento contenute nel Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità adottato a norma dell'art. 3, comma 5, della legge 3 marzo 2009, n. 18;

e) promuovere intese in sede dì Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di sviluppare una *governance* coordinata tra i diversi livelli di Governo delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari ed educativi in favore delle persone con disabilità e favorire l'adozione di buone pratiche per la realizzazione di interventi anche in materia di vita indipendente e contrasto alla segregazione e all'isolamento delle persone con disabilità;

f) promuovere e coordinare l'azione di Governo al fine di potenziare l'informazione statistica sulla condizione di disabilità e sviluppare sistemi di monitoraggio e analisi delle politiche in favore delle persone con disabilità;

g) curare il raccordo con le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità, le organizzazioni del terzo settore, le parti sociali e le formazioni della cittadinanza attiva ai fini della promozione degli interventi in favore delle persone con disabilità;

h) promuovere e coordinare le attività di informazione e comunicazione istituzionale in materia di politiche a favore delle persone con disabilità.

2. Il Ministro è delegato a cooperare esprimendo l'avviso sulle azioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale in materia di programmazione e utilizzo delle risorse:

a) del «Fondo per il diritto al lavoro dei disabili», di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

b) del «Fondo per le non autosufficienze» di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) del «Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare», di cui all'art. 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112;

d) del «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare», di cui all'art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Il Ministro è altresì delegato a cooperare e raccordarsi con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali:

a) ai fini dello svolgimento dei compiti attribuiti all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, a norma dell'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18;

b) ai fini della completa attuazione della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante la «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», limitatamente ai profili inerenti alle materie di cui al presente articolo.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Ministro si avvale delle proprie strutture di diretta collaborazione.

Art. 5.

Delega di funzioni in materia di politiche antidroga

1. Al Ministro sono delegate le funzioni relative alla promozione ed all'indirizzo delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche antidroga.

Art. 6.

Ulteriori competenze per l'esercizio delle funzioni delegate

1. Negli ambiti oggetto del presente decreto, il Ministro è altresì delegato:

a) a nominare esperti e consulenti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;

b) a provvedere a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonché tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega.

2. Nelle materie di competenza, il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Il Ministro rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e dell'Unione europea nelle materie oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea e internazionale e dell'implementazione di programmi e piani d'azione delle Nazioni unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea e delle altre organizzazioni internazionali.

Art. 7.

Sottosegretario

1. Le funzioni in materia di politiche per la famiglia e le disabilità possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri sig. Vincenzo Zoccano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 27 giugno 2018

Il Presidente: CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 1449

18A04662

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 2018.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio prof. Paolo SAVONA.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 2018, con il quale il professor Paolo Savona è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 1° giugno 2018, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per gli affari europei;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e in particolare l'art. 18 relativo al Dipartimento per le politiche europee;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018 con il quale il presidente Luciano Barra Caracciolo è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro per gli affari europei professor Paolo Savona le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 14 giugno 2018 il Ministro per gli affari europei professor Paolo Savona è delegato ad esercitare le seguenti funzioni relative:

a) alla promozione e al coordinamento delle attività e delle iniziative inerenti all'attuazione delle politiche dell'Unione europea di carattere generale o per specifici settori, assicurandone coerenza e tempestività, nonché alle attività inerenti alla partecipazione dell'Italia alla formazione di atti e normative dell'Unione;

b) alle attività inerenti alla partecipazione del Parlamento al processo di formazione della normativa dell'Unione europea, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

c) alla convocazione e presidenza del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea, nonché al fine di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla medesima legge n. 234 del 2012;

d) alla partecipazione, d'intesa con il Ministro competente, alle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, rappresentando l'Italia, con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno, in relazione:

1) alle formazioni Affari generali e competitività riguardanti il mercato interno dell'Unione europea;

2) alla disciplina dell'eurozona;

e) a contribuire, d'intesa con i Ministri competenti, alla formulazione di proposte in materia di riforma dei trattati e del diritto europeo;

f) d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze:

1) a contribuire alla elaborazione della politica economica in ordine alla presentazione del Programma nazionale di riforma e alla pianificazione degli investimenti pubblici, in relazione alla stima del loro impatto, nel quadro degli adempimenti e dei parametri fiscali derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'unione monetaria;

2) a formulare, sulla base dell'analisi dei dati Eurostat e Istat, proposte al Ministro competente in materia di indirizzo della spesa pubblica;

g) all'armonizzazione fra legislazione dell'Unione europea e legislazione nazionale, tenuto altresì conto della verifica di conformità europea dei disegni di legge governativi, di cui all'art. 7, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, e successive modificazioni, recante «Regolamento interno del Consiglio dei ministri», nonché alla presidenza del Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, e successive modificazioni e integrazioni;

h) alla valutazione, d'intesa con i ministri competenti per materia, dell'iniziativa ad essi spettante in ordine alla presentazione di ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per la tutela di situazioni d'interesse nazionale e alla decisione d'intervenire in procedimenti in corso avanti a detta istanza;

i) al coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa dell'Unione europea, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in sede di Unione europea;

l) all'adeguamento coerente e tempestivo, da parte delle amministrazioni pubbliche, agli obblighi dell'Unione europea, nonché alla conformità e alla tempestività delle azioni volte a prevenire l'insorgere di contenzioso e ad adempiere le pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, informando il Parlamento dei procedimenti normativi in corso nell'Unione europea e delle correlate iniziative del Governo;

m) alla convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e alla copresidenza della sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 22 della citata legge n. 234 del 2012, e all'art. 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni, al fine di raccordare le linee della politica nazionale relative all'elaborazione degli atti dell'Unione europea con le esigenze delle autonomie territoriali;

n) alla convocazione, d'intesa con il Ministro dell'interno, e alla copresidenza della sessione speciale della Conferenza Stato-città e autonomie locali dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli enti locali di cui all'art. 23 della citata legge n. 234 del 2012;

o) alla predisposizione, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni interessate, degli indirizzi del Parlamento e del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del disegno di legge di delegazione europea annuale e del disegno di legge europea annuale e degli altri provvedimenti, anche urgenti, di cui alla citata legge n. 234 del 2012, idonei a recepire nell'ordinamento interno gli atti dell'Unione europea, seguendone anche il relativo *iter* parlamentare, nonché la successiva attuazione;

p) alle attività inerenti alla predisposizione delle relazioni annuali al Parlamento e delle altre relazioni di cui alla citata legge n. 234 del 2012;

q) al coordinamento, d'intesa con i ministri competenti, in ambito nazionale dell'attività conseguente ai lavori delle Agenzie europee di regolamentazione;

r) alla diffusione, con i mezzi più opportuni, delle notizie relative ai provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento dell'Unione europea, che conferiscono diritti ai cittadini dell'Unione in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi, o ne agevolano l'esercizio;

s) alla promozione dell'informazione sulle attività dell'Unione europea e delle iniziative volte a rafforzare la coscienza della cittadinanza dell'Unione, in collaborazione con le istituzioni europee, con le amministrazioni pubbliche competenti per settore, con le regioni e gli altri enti territoriali, con le parti sociali e con le organizzazioni non governative interessate;

t) alla formazione di operatori pubblici e privati, alla promozione nelle tematiche europee, nonché ad altre iniziative di sostegno alle politiche europee, sia a livello nazionale sia, ove occorra, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei confronti dei paesi candidati e terzi a vocazione europea, promuovendo anche strumenti di formazione a distanza e gemellaggi.

Art. 2.

1. Nelle materie di cui all'art. 1, il Ministro è altresì delegato a:

a) provvedere, nelle materie delegate, a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

b) designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni e istituzioni;

c) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie delegate;

d) promuovere e predispone tutti gli strumenti di consulenza, formativi e applicativi che agevolino le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, gli altri enti locali, gli operatori privati e le organizzazioni non governative nell'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali e dei finanziamenti tematici dell'Unione europea nella misura più celere e corretta.

Art. 3.

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente delega il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche europee, definendone gli obiettivi e i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art. 4.

1. Le funzioni oggetto del presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri presidente Luciano Barra Caracciolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 27 giugno 2018

Il Presidente: CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 1446

18A04663

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 2018.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. dott. Giancarlo GIORGETTI.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 2018 di costituzione del nuovo Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 2018, con il quale l'onorevole dott. Giancarlo Giorgetti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, gli articoli 20, 25 e 26, concernenti rispettivamente il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, l'Ufficio per il programma di Governo e l'Ufficio per lo sport;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'articolo 16, relativo alla costituzione e alle attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e in particolare il decimo comma, secondo il quale «Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di Segretario, un Ministro o un Sottosegretario di Stato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 1, comma 4 della delibera CIPE n. 62/2012, recante «Regolamento interno del CIPE» a norma del quale «Un ministro senza portafoglio o un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, svolge le funzioni di segretario del Comitato»;

Visto l'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con cui sono state attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, tra le altre, le funzioni di competenza statale in materia di sport;

Ritenuto opportuno delegare al Sottosegretario onorevole dott. Giancarlo Giorgetti le funzioni di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole dott. Giancarlo Giorgetti, di seguito Sottosegretario, è delegato a esercitare le funzioni di impulso, coordinamento, monitoraggio, verifica e valutazione, nonché ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri in relazione all'attuazione e all'aggiornamento del programma di Governo. Tali funzioni si esplicano in tutte le materie riguardanti le seguenti aree di attività:

a) analisi del programma di Governo, ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali;

b) analisi delle direttive ministeriali volte a realizzare gli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo e gli impegni assunti;

c) impulso e coordinamento delle attività e delle iniziative necessarie per l'attuazione, la verifica delle necessità di adeguamento e il conseguente aggiornamento del programma, nonché per il conseguimento degli obiettivi stabiliti;

d) monitoraggio e verifica dell'attuazione, sia in via legislativa che amministrativa, del programma e delle politiche settoriali, nonché del conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati;

e) aggiornamento sullo stato di avanzamento e segnalazione dei ritardi, delle difficoltà o degli scostamenti eventualmente rilevati.

2. Al Sottosegretario sono, altresì, delegate le funzioni di coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.

3. In relazione allo svolgimento delle proprie funzioni, il Sottosegretario tiene conto anche di elementi di informazione e valutazione forniti dal Ministro per la pubblica amministrazione.

4. In relazione allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettera *e)*, il Sottosegretario riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri e, su mandato di questi, al Consiglio dei ministri.

5. Il Sottosegretario, per le finalità di cui al presente articolo, si avvale dell'Ufficio per il programma di Governo e utilizza gli elementi informativi forniti dai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Limitatamente alle materie oggetto del presente articolo, il Sottosegretario è, inoltre, delegato a convocare e presiedere la Conferenza dei Capi di Gabinetto di tutti i Ministri, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario è nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e delegato ad esercitare le funzioni previste dalla delibera CIPE n. 62/2012. Per lo svolgimento delle suddette funzioni si avvale del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE), ivi compreso il nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2017.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data del presente decreto il Sottosegretario è delegato a esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport e, in particolare, quelle di:

a) proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative normative, amministrative e culturali in materia di sport e di professioni sportive;

b) cura dei rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e alla Agenzia mondiale antidoping (WADA);

c) cura dei rapporti con enti istituzionali e territoriali, organismi sportivi nonchè altri enti e organizzazioni operanti nel settore dello sport;

d) sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

e) vigilanza sul Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), anche per quanto riguarda le competenze da esso esercitate sulle sue società strumentali, sul Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e, unitamente al Ministro dei beni e delle attività culturali, in relazione alle rispettive competenze, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero Club d'Italia; vigilanza sul Collegio nazionale dei maestri di sci;

f) coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva;

g) proposta, concertazione e definizione degli indirizzi di *governance* in materia di sport, anche nell'ambito del Tavolo nazionale per la *governance*;

h) promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale;

i) monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;

l) promozione delle misure per il riordino e il rafforzamento della disciplina delle scommesse sportive nonché per la prevenzione della manipolazione delle relative competizioni;

m) adozione di iniziative volte a promuovere l'adesione ai valori dello sport;

n) cooperazione con le Istituzioni dell'Unione europea nella predisposizione di testi normativi in materia di sport e nelle attività di recepimento nell'ordinamento nazionale, nonché di riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l'esercizio di professioni sportive;

o) attività connessa ai finanziamenti destinati dalla legge agli interventi per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante la costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento e adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative;

p) attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'IRPEF alle associazioni sportive dilettantistiche;

q) attività connessa alla erogazione dell'assegno straordinario vitalizio, intitolato a Giulio Onesti, in favore degli sportivi italiani che versano in condizione di grave disagio economico, di cui alla legge 15 aprile 2003, n. 86.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Sottosegretario si avvale dell'Ufficio per lo sport.

Art. 4.

1. A decorrere dalla data del presente decreto al Sottosegretario sono delegate le funzioni relative al coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 7.

Art. 5.

1. Nelle materie di cui agli articoli precedenti il Sottosegretario è, altresì, delegato:

a) a nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;

b) a provvedere a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonché tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega.

2. Nelle materie di cui al presente decreto il Sottosegretario assiste il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale e internazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Il Sottosegretario rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e dell'Unione europea aventi competenza nelle materie di cui al presente decreto, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea e internazionale nonché in riferimento ai programmi e piani d'azione delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea e delle altre organizzazioni internazionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 27 giugno 2018

Il Presidente: CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 1443

18A04664

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 2018.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri sen. Vito Claudio CRIMI.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 2018 di costituzione del nuovo Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 giugno 2018 con il quale il sen. Vito Claudio Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 10, relativo alla nomina e alle funzioni dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 30 concernente il Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

Ritenuto opportuno determinare le funzioni da delegare al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sen. Vito Claudio Crimi;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato, sen. Vito Claudio Crimi (di seguito denominato Sottosegretario), a decorrere dal 14 giugno 2018, è delegato ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di informazione e comunicazione del Governo, consistenti nell'attività di indirizzo e coordinamento relativamente alle campagne di comunicazione istituzionale e al piano annuale di comunicazione del Governo.

2. Sono delegate, inoltre, al Sottosegretario le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di editoria e prodotti editoriali, diritto d'autore, vigilanza sulla SIAE, nonché l'attuazione delle relative politiche. Sono, altresì, delegate al medesimo, le funzioni di indirizzo nelle materie di competenza del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, incluse quelle relative alla stipula degli atti convenzionali con il concessionario del servizio pubblico radio-televisivo e con le agenzie di stampa.

3. Il Sottosegretario, per l'esercizio delle suddette funzioni, si avvale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Art. 2.

1. Nelle materie oggetto del presente decreto, il Sottosegretario è inoltre delegato a:

a) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro;

b) designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 27 giugno 2018

Il Presidente: CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 1447

18A04665

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 2018.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. dott. Vincenzo SPADAFORA.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 2018 di costituzione del nuovo Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018 con il quale il on. dott. Vincenzo Spadafora è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 15, relativo al Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale e l'art. 16, relativo al Dipartimento per le pari opportunità;

Vista la Piattaforma di azione adottata dalla IV Conferenza mondiale delle Nazioni unite sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre del 1995, e la correlata dichiarazione;

Visti gli articoli 19, 153 e 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, recepita in Italia dal decreto legislativo 5 luglio 2003, n. 215, nonché la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000 che stabiliscono un quadro generale per la tutela della parità di trattamento;

Vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, e in particolare l'art. 21, nonché l'art. 6 del Trattato sull'Unione europea;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 marzo 2010, recante «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva»;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246», e successive modificazioni;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante «Istituzione del servizio civile nazionale», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106», e successive modificazioni;

Ritenuto opportuno delegare al predetto Sottosegretario le funzioni di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Delega di funzioni

1. A decorrere dal 14 giugno 2018 al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Vincenzo Spadafora, di seguito denominato Sottosegretario, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunità e politiche giovanili e servizio civile universale, come specificate nei successivi articoli.

Art. 2.

Delega di funzioni in materia di pari opportunità

1. Il Sottosegretario è delegato a esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie concernenti la promozione dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento, la prevenzione e la rimozione di ogni forma e causa di discriminazione.

2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ad altri Ministri e gli eventuali raccordi e intese con questi ultimi, il Sottosegretario è delegato:

a) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche concernenti la materia dei diritti e delle pari opportunità di genere con riferimento, in particolare, alle aree critiche e agli obiettivi individuati dalla Piattaforma di Pechino, e dalla correlata Dichiarazione, particolarmente rispetto ai temi della salute, della ricerca, della scuola e della formazione, dell'ambiente, della famiglia, del lavoro, delle cariche elettive e della rappresentanza di genere nei luoghi decisionali economici e politici;

b) a promuovere la cultura dei diritti e delle pari opportunità nel settore dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento al diritto alla salute delle donne, alla prevenzione sanitaria e alla maternità;

c) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare la piena attuazione delle politiche in materia di pari opportunità tra uomo e donna sul tema dell'imprenditoria, dell'autoimpiego e del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle materie della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e delle carriere;

d) a esercitare le funzioni di competenza statale di cui agli articoli 52, 53, 54 e 55 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

e) a esercitare le funzioni di cui all'art. 1, comma 19, lettera 9, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

f) a promuovere e coordinare le azioni di Governo in tema di diritti umani delle donne e diritti delle persone, nonché le azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere tutte le forme di discriminazione per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, l'età, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, anche promuovendo rilevazioni statistiche in materia di discriminazioni;

g) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio dei fondi strutturali e di investimento europei e delle corrispondenti risorse nazionali in materia di pari opportunità e non discriminazione, compresa la partecipazione a tutti gli altri organismi rilevanti, nonché la partecipazione all'attività di integrazione delle pari opportunità nelle politiche europee;

h) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

i) a coordinare, anche in sede europea e internazionale, le politiche di Governo relative alla promozione delle pari opportunità di genere, alla tutela dei diritti umani delle donne e alla prevenzione e tutela contro ogni discriminazione, con particolare riferimento agli impegni assunti dall'Italia, in qualità di Stato parte contraente della Convenzione internazionale per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e nel rispetto dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

l) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sessuale e di genere e agli atti persecutori; alle mutilazioni genitali femminili e alla violazione dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine; allo sfruttamento e alla tratta delle persone, con particolare riferimento al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 e al Piano nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2016;

m) a promuovere e coordinare le attività finalizzate all'attuazione del principio di parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione nei confronti delle persone Lgbt;

n) a sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri la proposta di esercitare i poteri previsti dall'art. 5, comma 2, lettera *c)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in tutte le materie delegate, in caso di persistente violazione del principio della non discriminazione;

o) a esercitare tutte le funzioni di monitoraggio e vigilanza e i poteri di diffida e decadenza attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251 recante «Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120».

3. Al Sottosegretario sono delegate, in raccordo con il Ministro per la famiglia e le disabilità, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, nonché relative al contrasto alla pedopornografia di cui alla legge 6 febbraio 2006, n. 38.

4. Il Sottosegretario, di concerto con il Ministro per gli affari europei, è delegato ad adottare tutte le iniziative di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri volte all'attuazione di quanto previsto dall'art. 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per l'emanazione dei regolamenti volti ad adeguare l'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea e per la realizzazione dei programmi dell'Unione europea in materia di parità, pari opportunità e azioni positive.

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Sottosegretario si avvale del Dipartimento per le pari opportunità, ivi compreso l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR).

Art. 3.

Delega di funzioni in materia di politiche giovanili e in materia di servizio civile universale

1. Il Sottosegretario è delegato, altresì, ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie concernenti le politiche giovanili.

2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ad altri Ministri, il Sottosegretario è delegato:

a) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito, ivi compresi gli ambiti economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della cultura, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dalL'Unione europea;

b) promuovere e coordinare le azioni di Governo in materia di scambi internazionali giovanili;

c) promuovere e coordinare le funzioni in tema di contrasto e trattamento della devianza e del disagio giovanile in ogni ambito, ivi compresi quelli economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della cultura;

d) esercitare le fimzioni di cui all'art. 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per le giovani generazioni;

e) esercitare le funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia di cui all'art. 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15;

f) esercitare le funzioni di cui all'art. 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in tema di comunità giovanili;

g) esercitare le funzioni di cui all'art. 1, commi 72 e 73 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali;

h) esercitare le funzioni relative al Fondo di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

i) esercitare le funzioni relative al Fondo di cui all'art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

3. Il Sottosegretario esercita, altresì, le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e in materia di Servizio civile universale ai sensi dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106 e del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

4. Per l'esercizio delle funzioni citate nel presente articolo il Sottosegretario si avvale del Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale.

Art. 4.

Altre competenze

1. Nelle materie di cui agli articoli precedenti il Sottosegretario è, altresì, delegato:

a) a nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;

b) a provvedere a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonché tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega.

2. Nelle materie oggetto del presente decreto il Sottosegretario assiste il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale e internazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Il Sottosegretario rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e dell'Unione europea aventi competenza nelle materie oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea e internazionale e dell'implementazione di programmi e piani d'azione delle Nazioni unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea e delle altre organizzazioni internazionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 27 giugno 2018

Il Presidente: CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 1450

18A04666

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 1° giugno 2018.

Aggiornamento dell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.

IL DIRETTORE GENERALE SPETTACOLO
DEL MINISTERO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337 che reca disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;

Visto l'art. 4 della predetta legge che prevede l'istituzione dell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, con l'indicazione delle particolarità tecnico costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione delle medesime;

Visto il decreto interministeriale 23 aprile 1969 con cui è stato istituito l'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni ai sensi del citato art. 4;

Visti i decreti interministeriali 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985, 1° giugno 1989, 10 novembre 1990, 10 aprile 1991, 9 aprile 1993, 23 luglio 1997, 8 maggio 2001, 7 gennaio 2002, 20 marzo 2003, 29 ottobre 2003, 28 febbraio 2005, 10 marzo 2006, 7 novembre 2007, 11 maggio 2009, 21 giugno 2010, 14 giugno 2012, 1° settembre 2013, 24 giugno 2014, 19 gennaio 2015, 29 aprile 2015 e 18 luglio 2016 con i quali si è provveduto agli aggiornamenti del predetto elenco;

Visto l'art. 33 del decreto ministeriale 27 luglio 2017, recante disciplina relativa alla tenuta ed all'aggiornamento del predetto elenco;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 ottobre 2015, con il quale è stato conferito al dott. Onofrio Cutaia l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale spettacolo del Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2015, foglio 4313;

Vista l'istanza presentata dall'Associazione nazionale esercenti spettacoli viaggianti (A.N.E.S.V.) intesa ad ottenere l'inserimento di una nuova attrazione;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

Visto il verbale del 15 dicembre 2017 della Commissione tecnica provinciale di vigilanza presso la sede della Prefettura di Roma, relativo al parere sull'attrazione «Simulatore di surf»;

Sentito il parere conforme espresso nella seduta del 5 marzo 2018, dalla Commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante di cui all'art. 1 n. 59 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 650 e successive modificazioni;

Ritenuto di procedere all'aggiornamento dell'elenco sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968 n. 337 è integrato con l'inserimento della sottoelencata nuova attrazione:

SEZIONE I

Grandi attrazioni

Simulatore di surf acquatico.

«Bacino di acqua avente fondo mobile per simulare l'onda. Il simulatore opera con pompe idrauliche che generano flusso di acqua costante di c.a. cm. 7 di spessore sopra una superficie inclinata in tessuto PVC. L'utente scivola sull'onda tramite una tavola da surf. L'attrazione è smontabile, amovibile, trasportabile e priva di ancoraggi al suolo.»

Roma, 1° giugno 2018

Il direttore generale spettacolo
CUTAIA

p. Il Capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza
GUIDI

18A04545

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 aprile 2018.

Disposizioni per i medici extracomunitari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

E

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;

Visto, in particolare, l'art. 15, comma 2 della citata legge n. 3 del 2018, che ha aggiunto al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'art. 39-*ter*, recante «Disposizioni per i medici extracomunitari», il quale al comma 1, ha demandato ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'interno, la definizione dei requisiti, le modalità e i criteri di svolgimento della partecipazione dei medici extracomunitari ad iniziative di formazione o di aggiornamento che comportano lo svolgimento di attività clinica presso le aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché i requisiti per il rilascio del visto di ingresso, in deroga alle norme vigenti sul riconoscimento dei titoli esteri;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto il decreto interministeriale dell'11 maggio 2011, n. 850, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 2011, recante «Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento»;

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dal citato art. 39-*ter* , comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dall'art. 15, comma 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

Requisiti di professionalità dei medici extracomunitari

1. Gli stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in uno Stato non appartenente all'Unione europea, che intendono partecipare a iniziative di formazione od aggiornamento, che comportano lo svolgimento di attività clinica presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di formazione medica;

b) abilitazione all'esercizio della professione medica nel Paese in cui esercitano la professione se ivi prevista;

c) iscrizione all'albo professionale, nel Paese in cui esercitano la professione se ivi prevista;

d) assenza di impedimenti all'esercizio della professione di carattere penale e professionale nel Paese in cui esercitano la professione.

2. Fermo restando l'obbligo di legalizzazione e traduzione ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le modalità per la certificazione dei requisiti di cui al comma 1 saranno pubblicate sul Portale del Ministero della salute.

3. È fatta salva la specifica disciplina applicabile agli stranieri che intendono frequentare in Italia un corso di specializzazione medica.

Art. 2.

Modalità e criteri per lo svolgimento delle iniziative di formazione od aggiornamento

1. Le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, che intendono ammettere i soggetti di cui all'art. 1, in possesso dei requisiti ivi previsti, alle iniziative di formazione o di aggiornamento, che comportano lo svolgimento di attività clinica, sono tenuti a trasmettere al Ministero della salute la seguente documentazione:

a) dichiarazione del Direttore generale, in qualità di legale rappresentante, che attesti la denominazione e la durata del corso e che, durante le iniziative di formazione o di aggiornamento, le attività professionali dei soggetti di cui all'art. 1 sono svolte esclusivamente all'interno della struttura e sotto la costante supervisione di un *tutor*, regolarmente abilitato all'esercizio della professione di medico, nonché dipendente della struttura sede di svolgimento del corso;

b) documenti attestanti i requisiti di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, predisposti secondo le modalità per la certificazione previste dall'art. 1, comma 2;

c) documentazione che attesti idonea copertura assicurativa o analogo mezzo di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale in cui potrebbero incorrere i soggetti di cui all'art. 1.

Art. 3.

Rilascio dell'autorizzazione temporanea per lo svolgimento dell'attività clinica

1. Il Ministero della salute, verificata la completezza e regolarità della documentazione trasmessa dalle aziende ospedaliere, dalle aziende ospedaliere universitarie e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ai sensi dell'art. 2, per il rilascio del visto di ingresso, adotta il decreto di autorizzazione temporanea ai sensi dell'art. 39-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Il decreto autorizza, per una durata non superiore a due anni, lo svolgimento di attività di carattere sanitario nell'ambito delle iniziative di formazione o di aggiornamento, esclusivamente presso l'azienda ospedaliera, l'azienda ospedaliera universitaria e l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, sotto la cui responsabilità è organizzata l'iniziativa di formazione o di aggiornamento.

3. La struttura sede dell'iniziativa di cui all'art. 2 trasmette al competente Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri l'elenco nominativo dei medici extracomunitari temporaneamente autorizzati.

4. L'autorizzazione temporanea di cui al presente articolo non consente in ogni caso l'ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria, previste dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, né ai corsi di dottorato di ricerca.

Art. 4.

Requisiti per il rilascio del visto di ingresso

1. Entro sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'art. 3, il richiedente presenta domanda di visto all'ufficio consolare, fornendo i documenti necessari a dimostrare adeguate garanzie circa mezzi di sostentamento, polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri e disponibilità di un alloggio secondo quanto previsto dal punto 15, visto per «studio», dell'allegato A del decreto interministeriale dell'11 maggio 2011, n. 850, citato in premessa in materia di visti di ingresso.

Art. 5.

Rilascio del permesso di soggiorno

1. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, lo straniero chiede il permesso di soggiorno al questore delle provincia nella quale intende soggiornare.

Art. 6.

Invarianza di oneri

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2018

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
FEDELI

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
ALFANO

Il Ministro dell'interno
MINNITI

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2018
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, foglio n. 2288

18A04549

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 giugno 2018.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lombardia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dall'8 al 30 giugno 2016 nel territorio delle province di Bergamo e di Sondrio. (Ordinanza n. 528).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dall'8 al 30 giugno 2016 nel territorio delle province di Bergamo e di Sondrio, prorogato di ulteriori 180 giorni con delibera del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2017;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 461 del 23 giugno 2017, con cui sono state adottate le prime misure urgenti di protezione civile per fronteggiare gli eventi calamitosi in rassegna;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 517 del 19 aprile 2018 con cui la Regione Lombardia ha provveduto al versamento delle risorse rese disponibili e ammontanti ad euro 400.000,00, allocate sul capitolo di bilancio regionale n. 11159 (contributi in capitale ad amministrazioni centrali per il cofinanziamento interventi rispristino danni a seguito di eventi calamitosi) - esercizio finanziario 2018 - nella contabilità speciale n. 6061 aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 461 del 23 giugno 2017;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della Regione Lombardia con nota del 6 giugno 2018;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Lombardia è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi richiamati in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore generale della direzione territorio e protezione civile della Regione Lombardia, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna. Il predetto dirigente provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro il termine di cui al comma 2, il commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 461 del 23 giugno 2017 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il direttore generale della direzione territorio e protezione civile della Regione Lombardia, di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Lombardia, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il predetto dirigente provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 461 del 23 giugno 2017, che viene al medesimo intestata fino al 30 novembre 2019, salvo proroga da disporsi con apposito provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il dirigente di cui al comma 2, può predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa, di cui al comma 5 dell'art. 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Lombardia ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Il dirigente di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2018

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

18A04566

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 27 giugno 2018.

Attività di rimborso alle regioni, per la compensazione del ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa del medicinale per uso umano «Nplate». (Determina n. 1019/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'articolo 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'articolo 8;

Visto l'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determinazione AIFA del 5 settembre 2017, n. 1505, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 dell'11 settembre 2017, con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «NPLATE»;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 29 maggio 2018;

Determina:

Art. 1.

Compensazione ripiano eccedenza

Ai fini della compensazione del ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa accertata, per la specialità medicinale «Nplate», nel periodo da ottobre 2016 a settembre 2017, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (allegato 1).

Art. 2.

Modalità di versamento

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in una unica tranche, entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determinazione.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del Pay-back 5% - alle Regioni» specificando comunque nella causale: «somme dovute per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa per la specialità medicinale "Nplate" - determinazione n. 1019/2018».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 27 giugno 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO *1*

Ripartizione regionale del ripiano tramite pay-back

Ditta: AMGEN s.r.l.

Specialità medicinale: NPLATE

		Ammontare sforamento
ABRUZZO	€	28.644,12
BASILICATA	€	28.532,05
CALABRIA	€	29.710,02
CAMPANIA	€	201.107,87
EMILIA ROMAGNA	€	53.429,15
FRIULI VENEZIA GIULIA	€	17.042,36
LAZIO	€	119.177,19
LIGURIA	€	30.471,56
LOMBARDIA	€	91.329,09
MARCHE	€	21.980,17
MOLISE	€	10.707,67
PIEMONTE	€	112.306,92
PROV. AUTON. BOLZANO	€	2.791,60
PROV. AUTON. TRENTO	€	3.193,22
PUGLIA	€	187.440,89
SARDEGNA	€	21.974,83
SICILIA	€	40.500,70
TOSCANA	€	52.936,12
UMBRIA	€	4.858,74
VALLE D'AOSTA	€	-
VENETO	€	73.744,33
ITALIA	**€**	**1.131.878,59**

18A04633

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 28 febbraio 2018.

Sisma Abruzzo 2009 – Assegnazione di risorse agli interventi del programma di sviluppo del cratere sismico di cui alla delibera CIPE n. 49 del 2016. (Delibera n. 25/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;

Visti, in particolare, gli articoli 67-*bis* e 67-*ter* del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere. Tali Uffici forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità; effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze, garantendo gli standard informativi definiti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, anche nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229; assicurano nei propri siti internet istituzionali un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi ed eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e della conformità urbanistica ed edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonché della congruità tecnica ed economica. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei ministri coordina le amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e di sviluppo al fine di indirizzare e dare impulso, d'intesa con la Regione Abruzzo e gli enti locali, ai suddetti Uffici speciali;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e in particolare la tabella E recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, concernente, tra l'altro, «Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009»;

Visto in particolare l'art. 11, comma 12, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, che prevede la destinazione - a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis* del citato decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43 e successivi rifinanziamenti - di una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, a un Programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese;

Considerato che il predetto comma 12, dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 78 del 2015 prevede, inoltre, che il Programma di sviluppo sia sottoposto al CIPE per l'approvazione e l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che delinea un sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, teso a migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione delle stesse e ad aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva del settore;

Considerato che, ai sensi del comma 5 del citato art. 67-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012, le disposizioni del decreto legislativo n. 229 del 2011 e dei relativi provvedimenti attuativi si applicano, ove compatibili, con le disposizioni degli articoli da 67-*bis* a 67-*sexies* del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la coesione territoriale - emanato ai sensi del comma 5 del richiamato art. 67-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012 - che disciplina le modalità del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione dei territori comunali della Regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2009, disponendo l'invio, da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione, dei dati di monitoraggio alla Banca Dati delle Amministrazioni pubbliche

(di seguito BDAP) del Ministero dell'economia e delle finanze sullo stato di attuazione degli interventi alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ciascun anno, entro i trenta giorni successivi;

Visto il decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013 con cui è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato di indirizzo con compiti di coordinamento, vigilanza e monitoraggio degli interventi per lo sviluppo delle attività produttive e della ricerca, nel territorio del cratere sismico aquilano, Comitato composto da membri designati dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, dalla Regione Abruzzo, dal Comune di L'Aquila, dal Coordinamento dei comuni del cratere, dall'Ufficio speciale per la città di L'Aquila e dall'Ufficio speciale per i comuni del cratere, presieduto dal membro designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo» (di seguito Struttura di missione);

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2016, che ha disposto la proroga della durata della Struttura di missione e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2017, che ha confermato la Struttura di missione sino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017 concernente le «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal Sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo», e, in particolare, l'art. 2 che stabilisce di effettuare il trasferimento delle risorse sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2012;

Viste le delibere di questo Comitato n. 135 del 2012, come rimodulata dalla delibera n. 46 del 2013, e n. 76 del 2015, che hanno disposto assegnazioni per le finalità di sostegno delle attività produttive e della ricerca nei territori abruzzesi colpiti dal sisma;

Vista la delibera di questo Comitato n. 49 del 2016 con la quale è stato approvato il «Programma di sviluppo Restart», con un ammontare di risorse attivabili pari a euro 219.664.000, predisposto dalla Struttura di missione e sono state individuate le tipologie di intervento; le amministrazioni attuatrici; la disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime;

Vista la delibera di questo Comitato n. 24 adottata in data odierna, ed in particolare il punto 3.1 che fissa il termine entro il quale il monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse assegnate dal CIPE a interventi per la ricostruzione che riguardino opere pubbliche dovrà essere effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229;

Considerato che con la citata delibera CIPE n. 49 del 2016 sono stati individuati otto interventi immediatamente attivabili, per un costo complessivo pari a euro 74.550.000 e alle Amministrazioni titolari di detti interventi è stata altresì assegnata l'annualità 2016, per un importo pari a euro 36.000.000, comprensivo della quota per assistenza tecnica;

Vista la successiva delibera CIPE n. 70 del 2017 con la quale sono stati approvati ulteriori sei interventi, per un costo complessivo pari a euro 21.252.000 e sono state assegnate risorse relative all'annualità 2017, pari a euro 13.141.005;

Vista la successiva delibera CIPE n. 115 del 2017 con la quale è stato approvato un ulteriore nuovo intervento, per un costo complessivo pari a euro 4.197.279,88 e sono state assegnate risorse relative all'annualità 2017, pari a euro 1.070.306,37;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 settembre 2017 concernente la nomina dell'On. Paola De Micheli a Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 ottobre 2017 recante la delega a esercitare, tra l'altro, le funzioni in materia di politiche finalizzate alla ricostruzione e allo sviluppo della città de L'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, ivi compreso il relativo monitoraggio;

Vista la proposta del competente Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri prot. n. 25 del 13 febbraio 2018, come successivamente integrata dalle note prot. n. 28 del 14 febbraio 2018 e prot. n. 39 del 27 febbraio 2018, con la quale, alla luce dell'istruttoria effettuata dalla Struttura di missione e dalle Amministrazioni competenti, sulla base delle decisioni del Comitato di Indirizzo ex decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013 e in linea con quanto disposto dal citato art. 11, comma 12 del decreto-legge n. 78 del 2015, sono richieste a questo Comitato:

a) l'approvazione di due nuovi interventi il cui costo complessivo è pari a euro 15.700.000, relativi a:

1. «Mobilità elettrica per la rete viaria di prossimità dei centri storici di L'Aquila», con un costo pari a euro 5.700.000;

2. «Azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese», con un costo pari a euro 10.000.000;

b) l'assegnazione di euro 17.826.973,51, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, così articolati:

1. euro 3.126.973,51, sull'annualità 2018, in favore dell'intervento «Urbanizzazione delle aree produttive in località Fontanelle/Capaturo», a titolarità del Comune di Pizzoli;

2. euro 4.700.000 sull'annualità 2017, in favore dell'intervento «Mobilità elettrica per la rete viaria di prossimità dei centri storici dell'Aquila», a titolarità del comune dell'Aquila;

3. euro 10.000.000, di cui 7.779.693,63 sull'annualità 2017 e 2.220.306,37 sull'annualità 2018, in favore dell'intervento «Azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese a titolarità della Regione Abruzzo».

Considerato che per l'intervento «Urbanizzazione delle aree produttive in località Fontanelle/Capaturo» alla luce di quanto rappresentato dal Comune di Pizzoli, titolare dell'intervento stesso, al fine di garantire l'integrale copertura finanziaria necessaria per poter espletare le procedure di gara nel rispetto della normativa vigente, viene rimodulato il piano finanziario precedentemente approvato e disposta l'assegnazione complessiva a valere sull'annualità 2018 a copertura totale del predetto intervento;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolta ai sensi dell'art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62 recante il vigente regolamento di questo Comitato;

Vista la nota n. 1183-P del 27 febbraio 2018, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. Approvazione di ulteriori interventi del Programma di Sviluppo

1.1 A fronte dell'ammontare complessivo di risorse finanziarie attivabili per il «Programma di sviluppo Restart» pari a euro 219.664.000 - tenuto conto degli interventi già approvati con le delibere di questo Comitato n. 49 del 2016, n. 70 del 2017 e n. 115 del 2017 - in linea con quanto previsto dal punto 3.3 della citata delibera n. 49 del 2016 e alla luce dell'istruttoria effettuata dalla Struttura di missione, sono approvati due nuovi interventi ricompresi nel suddetto Programma di sviluppo, per un costo totale pari a euro 15.700.000,00 così come dettagliato nella sottoriportata tabella:

euro

Amministrazioni titolari degli interventi	Interventi	Priorità di Restart	Costo totale	Copertura finanziaria art. 1, legge n. 190 del 2014 Competenza		
				2017	2018	2019
Comune di L'Aquila	Mobilità elettrica per la rete viaria di prossimità dei centri storici di L'Aquila	E - Ricerca e innovazione tecnologica	5.700.000,00	4.700.000,00	500.000,00	500.000,00
Regione Abruzzo	Azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese	A - Sistema imprenditoriale e produttivo	10.000.000,00	7.779.693,63	2.220.306,37	
		Totale	15.700.000,00	12.479.693,63	2.720.306,37	500.000,00

2. Assegnazione di risorse

2.1 L'assegnazione delle citate risorse è disposta, per gli anni 2017 e 2018, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E. Nella tabella che segue sono riportate le assegnazioni disposte per annualità:

euro

Amministrazioni titolari degli interventi / Nuovi interventi	Interventi	Assegnazione Annualità 2017	Assegnazione Annualità 2018
Comune di L'Aquila	Mobilità elettrica per la rete viaria di promissimità dei centri storici di L'Aquila	4.700.000,00	
Regione Abruzzo	Azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese	7.779.693,63	2.220.306,37
Intervento ex delibera n. 115 del 2017			
Comune di Pizzoli	Urbanizzazione delle aree produttive di località «Fontanelle/Capaturo»		3.126.973,51
Totale		12.479.693,63	5.347.279,88

3. Attuazione del Programma e monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi

3.1 Con specifico riferimento alle funzioni di indirizzo, coordinamento, e monitoraggio per l'attuazione del Programma di sviluppo ex art. 11, comma 12, della citata legge n. 125 del 2015, vengono applicati gli adempimenti e le prescrizioni di cui alla delibera di questo Comitato n. 49 del 2016.

3.2 Entro il termine di cui al punto 3.1 della delibera n. 24 adottata in data odierna da questo Comitato, il monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse assegnate dalla presente delibera a interventi di sviluppo che riguardino opere pubbliche è svolto ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229.

3.3 La Struttura di missione presenta a questo Comitato, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento del Programma di sviluppo Restart al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Trasferimento delle risorse

4.1 Il trasferimento delle risorse è effettuato in osservanza dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017 citato in premessa.

4.2 Le risorse assegnate alla regione Abruzzo sono trasferite direttamente alla regione medesima. Le risorse destinate allo sviluppo del territorio e delle attività produttive assegnate all'intervento a titolarità del Comune di L'Aquila e a quello a titolarità del Comune di Pizzoli sono trasferite rispettivamente all'Ufficio speciale per la ricostruzione del Comune di L'Aquila e all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere che provvedono al successivo trasferimento.

5. Altre disposizioni

5.1 Le risorse assegnate con la presente delibera potranno essere erogate compatibilmente con gli importi annualmente iscritti in bilancio.

5.2 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPE n. 49 del 2016.

Roma, 28 febbraio 2018

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 867

18A04551

DELIBERA 21 marzo 2018.

Assegnazione alle regioni del mezzogiorno - in attuazione del decreto del Ministro della salute del 6 dicembre 2017 - di 100 milioni di euro per la riqualificazione e l'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica (articolo 5-*bis*, del decreto-legge n. 243/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18/2017). (Delibera n. 32/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti;

Visto l'art. 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il quale dispone che il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e nei limiti delle disponibilità finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali, può stipulare, nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 20 della legge della legge 11 marzo 1988, n. 67, Accordi di programma con le Regioni e con altri soggetti pubblici interessati;

Visto l'art. 2, comma 279, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) il quale prevede che, ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dal citato art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, è ulteriormente elevato a 23 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione degli accordi di programma con le Regioni e l'assegnazione delle risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base all'effettiva disponibilità di bilancio;

Visto l'art. 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) con il quale vengono incrementate a 24 miliardi di euro le risorse destinate al proseguimento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui al citato art. 20 della legge n. 67/1988;

Visto il punto *b)* dell'art. 4 della delibera di questo Comitato n. 141/1999, «Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE (art. 3 della legge n. 144/1999)», con la quale sono state devolute al Ministero della sanità, oggi Ministero della salute, le funzioni di «ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia e tecnologie sanitarie, suscettibili di immediata realizzazione, di cui all'art. 20, comma 5-*bis*, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2017, n. 18, che destina una quota pari a 100 milioni di euro alla riqualificazione e all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni del Mezzogiorno a valere sulle risorse residue del piano pluriennale degli interventi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto altresì il successivo comma 2 del richiamato art. 5-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, il quale dispone che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, con decreto del Ministro della salute, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono definite le modalità e i tempi di attuazione delle citate disposizioni finalizzate all'ammodernamento dei servizi di radioterapia oncologica;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sancita nella seduta del 9 novembre 2017 (Rep. atti n. 189/CSR) sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente la ripartizione della somma prevista di 100 milioni di euro per la riqualificazione e l'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni del Mezzogiorno ed in particolare la tabella allegata con la quale è stata rimodulata la ripartizione tra le regioni come richiesto espressamente dalla regioni stesse con nota della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome n. 11/165/SR02/C7 del 9 novembre 2017 e condivisa e assentita dal citato Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 dicembre 2017 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 24 del 30 gennaio 2018) concernente il riparto delle risorse finanziarie stanziate per la riqualificazione e l'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni del Mezzogiorno ed in particolare l'art. 2, punto 1, il quale dispone che, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione CIPE di assegnazione, le Regioni devono presentare al Ministero della salute uno specifico programma di utilizzo delle risorse assegnate;

Vista la nota n. 1828-P del 16 febbraio 2018 del Ministero della salute, con la quale è stato trasmesso il citato decreto del Ministro della salute del 6 dicembre 2017 di riparto dell'importo di 100 milioni di euro tra le regioni del Mezzogiorno, per la successiva assegnazione delle risorse da parte di questo Comitato, come previsto dal punto 1, dell'art. 2, dello stesso decreto ministeriale;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota Prot. DIPE n. 1615-P del 21 marzo 2018, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

In attuazione del decreto del Ministro della salute del 6 dicembre 2017, a valere sulle risorse residue del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico di cui all'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, la quota di 100 milioni di euro destinata alla riqualificazione e all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione dall'art. 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è assegnata alle regioni del Mezzogiorno come segue:

Regioni	Risorse assegnate
Abruzzo	6.110.000
Molise	1.450.000
Campania	27.850.000
Puglia	19.310.000
Basilicata	4.030.000
Calabria	9.400.000
Sicilia	24.100.000
Sardegna	7.750.000
Totale	100.000.000

Roma, 21 marzo 2018

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 861

18A04550

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rabipur»

Estratto determina AAM/PPA n. 530/2018 del 7 giugno 2018

Si autorizzano le seguenti variazioni tipo II, C.I.4:

Si modificano i paragrafi 1, 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 6.2, 6.4 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, ed etichette.

Adeguamento degli stampati secondo il QRD template e modifiche editoriali minori.

La presente variazione si applica alla specialità medicinale RABIPUR, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura europea di mutuo riconoscimento:

A.I.C. n. 035947011 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 1ml con siringa;

A.I.C. n. 035947023 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 1ml;

A.I.C. n. 035947035 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 flaconcino di polvere + 1 siringa preriempita di solvente sterile da 1 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline Vaccines GmbH (Codice S.I.S. 2539)

Numero procedura: DE/H/xxxx/WS/401

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'arti. 1, comma 2 della determina a firma del direttore generale AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04539

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rinoclenil»

Estratto determina AAM/PPA n. 567/2018 del 13 giugno 2018

Si autorizza la seguente variazione Tipo II, B.V.b.1z):

armonizzazione del modulo 3, con modifiche delle specifiche di controllo del principio attivo e del prodotto finito e modifica dell'indirizzo del sito produttivo responsabile del rilascio dei lotti: Chiesi Farmaceutici S.p.A., 96 via S. Leonardo 43122 Parma - Italy;

Relativamente al medicinale RINOCLENIL, nella forma e confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale: A.I.C. n. 035799028 - «100 mcg spray nasale, sospensione» Flacone 30 ml da 200 erogazioni.

Codice pratica: VN2/2017/329.

Procedura *worksharing*: IT/H/xxxx/WS/12.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.A. (codice fiscale 01513360345).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A04540

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ismigen»

Estratto determina AAM/PPA n. 601 del 19 giugno 2018

Trasferimento di titolarità: AIN/2018/154

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Lallemand Pharma Europe (COD. SIS 3489) con sede legale e domicilio in Toftebakken 9B - DK-3460 Birkerod (Danimarca).

Medicinale ISMIGEN.

Confezione A.I.C. n. 026224016 - «50 mg compresse sublinguali 30 compresse».

È ora trasferita alla società: Lallemand Pharma Europe (COD. SIS 4697) con sede legale e domicilio in Toftebakken 9B, 3460 - Birkerod (Danimarca).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04541

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Matrifen»

Estratto determina AAM/PPA n. 603 del 19 giugno 2018

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/5.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Grunenthal Italia S.r.l., con sede in via Vittor Pisani n. 16, Milano, con codice fiscale 04485620159.

Medicinale MATRIFEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 037405014 - «12 mcg/ora cerotti transdermici» 1 cerotto;

A.I.C. n. 037405026 - «12 mcg/ora cerotti transdermici» 3 cerotti;

A.I.C. n. 037405038 - «12 mcg/ora cerotti transdermici» 5 cerotti;

A.I.C. n. 037405040 - «12 mcg/ora cerotti transdermici» 10 cerotti;

A.I.C. n. 037405053 - «12 mcg/ora cerotti transdermici» 20 cerotti;

A.I.C. n. 037405065 - «25 mcg/ora cerotti transdermici» 1 cerotto

A.I.C. n. 037405077 - «25 mcg/ora cerotti transdermici» 3 cerotti;

A.I.C. n. 037405089 - «25 mcg/ora cerotti transdermici» 5 cerotti;

A.I.C. n. 037405091 - «25 mcg/ora cerotti transdermici» 10 cerotti;

A.I.C. n. 037405103 - «25 mcg/ora cerotti transdermici» 20 cerotti;

A.I.C. n. 037405115 - «50 mcg/ora cerotti transdermici» 1 cerotto;

A.I.C. n. 037405127 - «50 mcg/ora cerotti transdermici» 3 cerotti;

A.I.C. n. 037405139 - «50 mcg/ora cerotti transdermici» 5 cerotti;

A.I.C. n. 037405141 - «50 mcg/ora cerotti transdermici» 10 cerotti;

A.I.C. n. 037405154 - «50 mcg/ora cerotti transdermici» 20 cerotti;

A.I.C. n. 037405166 - «75 mcg/ora cerotti transdermici» 1 cerotto;

A.I.C. n. 037405178 - «75 mcg/ora cerotti transdermici» 3 cerotti;

A.I.C. n. 037405180 - «75 mcg/ora cerotti transdermici» 5 cerotti;

A.I.C. n. 037405192 - «75 mcg/ora cerotti transdermici» 10 cerotti;

A.I.C. n. 037405204 - «75 mcg/ora cerotti transdermici» 20 cerotti;

A.I.C. n. 037405216 - «100 mcg/ora cerotti transdermici» 1 cerotto;

A.I.C. n. 037405228 - «100 mcg/ora cerotti transdermici» 3 cerotti;

A.I.C. n. 037405230 - «100 mcg/ora cerotti transdermici» 5 cerotti;

A.I.C. n. 037405242 - «100 mcg/ora cerotti transdermici» 10 cerotti;

A.I.C. n. 037405255 - «100 mcg/ora cerotti transdermici» 20 cerotti;

A.I.C. n. 037405267 - «12 mcg/ora cerotti transdermici» 2 cerotti;

A.I.C. n. 037405279 - «12 mcg/ora cerotti transdermici» 4 cerotti;

A.I.C. n. 037405281 - «12 mcg/ora cerotti transdermici» 8 cerotti;

A.I.C. n. 037405293 - «12 mcg/ora cerotti transdermici» 16 cerotti;

A.I.C. n. 037405305 - «25 mcg/ora cerotti transdermici» 2 cerotti;

A.I.C. n. 037405317 - «25 mcg/ora cerotti transdermici» 4 cerotti;

A.I.C. n. 037405329 - «25 mcg/ora cerotti transdermici» 8 cerotti;

A.I.C. n. 037405331 - «25 mcg/ora cerotti transdermici» 16 cerotti;

A.I.C. n. 037405343 - «50 mcg/ora cerotti transdermici» 2 cerotti;

A.I.C. n. 037405356 - «50 mcg/ora cerotti transdermici» 4 cerotti;

A.I.C. n. 037405368 - «50 mcg/ora cerotti transdermici» 8 cerotti;

A.I.C. n. 037405370 - «50 mcg/ora cerotti transdermici» 16 cerotti;

A.I.C. n. 037405382 - «75 mcg/ora cerotti transdermici» 2 cerotti;

A.I.C. n. 037405394 - «75 mcg/ora cerotti transdermici» 4 cerotti;

A.I.C. n. 037405406 - «75 mcg/ora cerotti transdermici» 8 cerotti;

A.I.C. n. 037405418 - «75 mcg/ora cerotti transdermici» 16 cerotti;

A.I.C. n. 037405420 - «100 mcg/ora cerotti transdermici» 2 cerotti;

A.I.C. n. 037405432 - «100 mcg/ora cerotti transdermici» 4 cerotti;

A.I.C. n. 037405444 - «100 mcg/ora cerotti transdermici» 8 cerotti;

A.I.C. n. 037405457 - «100 mcg/ora cerotti transdermici» 16 cerotti.

alla società: Takeda Italia S.p.a., con sede in via Elio Vittorini n. 129, Roma, con codice fiscale 00696360155.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04542

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Averelix»

Estratto determina AAM/PPA n. 604 del 19 giugno 2018

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/242

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ecupharma S.r.l., con sede in via Mazzini n. 20, Milano, con codice fiscale 10863670153.

Medicinale AVERELIX

Confezione A.I.C. n. 042402014 - «75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

alla società: F.i.r.m.a. S.p.a., con sede in via Di Scandicci n. 37, Firenze, con codice fiscale 00394440481.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04543

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Baclofene Mallinckrodt»

Estratto determina AAM/PPA n. 584 del 14 giugno 2018

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/3.

Cambio nome: C1B/2018/455.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Limited, con sede in College Business & Technology Park, Cruiserath, Blanchardstown, Dublin 15, Ireland.

Medicinale: BACLOFENE MALLINCKRODT.

Confezioni:

A.I.C. n. 043328018 - «0,05 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione in siringa preriempita» 1 siringa da 1 ml;

A.I.C. n. 043328020 - «0,5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione in siringa preriempita» 1 siringa da 20 ml;

A.I.C. n. 043328032 - «1 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione in siringa preriempita» 1 siringa da 20 ml;

A.I.C. n. 043328044 - «2 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione in siringa preriempita» 1 siringa da 20 ml;

A.I.C. n. 043328069 - «0,5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino da 20 ml;

A.I.C. n. 043328071 - «1 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino da 20 ml;

A.I.C. n. 043328083 - «2mg/ml soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino da 20 ml,

alla società: Piramal Critical Care Ltd., con sede in Suite 4, Ground Floor Heatrow Boulevard-East Wing, 280 Bath Road, West Drayton, Gran Bretagna.

Con variazione della denominazione del medicinale in BACLOFENE PIRAMAL.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04553

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rasagilina HCS»

Estratto determina AAM/PPA n. 585 del 14 giugno 2018

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/96.

Cambio nome: C1B/2018/232.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società HCS BVBA, con sede in H. Kennisstraat 53, B 2650 Edegem Belgio, Belgio.

Medicinale: «Rasagilina HCS».

Confezioni:

A.I.C. n. 044354013 - «1 mg compresse» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 044354025 - «1 mg compresse» 15 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 044354037 - «1 mg compresse» 28 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 044354049 - «1 mg compresse» 30 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 044354052 - «1 mg compresse» 112 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 044354064 - «1 mg compresse» 14x1 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 044354076 - «1 mg compresse» 15x1 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 044354088 - «1 mg compresse» 28x1 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 044354090 - «1 mg compresse» 30x1 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 044354102 - «1 mg compresse» 112x1 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 044354114 - «1 mg compresse» 14x1 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC/AL confezione calendario;

A.I.C. n. 044354126 - «1 mg compresse» 15x1 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC/AL confezione calendario;

A.I.C. n. 044354138 - «1 mg compresse» 28x1 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC/AL confezione calendario;

A.I.C. n. 044354140 - «1 mg compresse» 30x1 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC/AL confezione calendario;

A.I.C. n. 044354153 - «1 mg compresse» 112x1 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC/AL confezione calendario;

alla società: KRKA D.D. Novo Mesto, con sede in Smarjeska Cesta 6, Novo Mesto, Slovenia.

Con variazione della denominazione del medicinale in «Rasagilina KRKA».

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04556

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sandimmun»

Estratto determina AAM/PPA n. 581 del 14 giugno 2018

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/187.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Novartis Europharm Ltd, con sede legale in Frimley Business Park, Camberley, GU16 7SR, Regno Unito.

Medicinale: «Sandimmun».

Confezioni:

A.I.C. n. 025306010 - «100 mg/ml soluzione orale» flacone 50 ml + 2 siringhe;

A.I.C. n. 025306022 - «50 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 025306034 - «25 mg capsule molli» 50 capsule;

A.I.C. n. 025306046 - «50 mg capsule molli» 50 capsule;

A.I.C. n. 025306059 - «100 mg capsule molli» 30 capsule;

alla società:

Novartis Farma S.p.A., con sede legale in largo Umberto Boccioni, 1, Origgio, Varese, con codice fiscale 07195130153.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04557

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Siloxezol»

Estratto determina AAM/PPA n. 582 del 14 giugno 2018

Trasferimento di titolarità: MC1/2017/761.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sigillata Limited, con sede in Fourth Floor, 20 - Margaret Street, London, Gran Bretagna.

Medicinale: «Siloxezol».

Confezioni:

A.I.C. n. 043590013 - «30 mg capsule gastroresistenti» 28 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 043590025 - «60 mg capsule gastroresistenti» 28 capsule in flacone HDPE;

alla società:

S.F. Group s.r.l., con sede in via Tiburtina, 1143, Roma, con codice fiscale 07599831000.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04558

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo al lancio di una nuova offerta supersmart «Premium 150 giorni» e una nuova offerta supersmart per la durata di trecentosessanta giorni.

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto che, a partire dal 5 luglio 2018 e fino al 31 luglio 2018, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), rende disponibile una nuova offerta supersmart «Premium 150 giorni» della durata di 150 giorni ad un tasso di interesse nominale annuo lordo pari allo 1,00% - destinata ai titolari del Libretto Smart - che consente di accantonare, in tutto o in parte, le somme che possano considerarsi nuova liquidità rispetto ai saldi contabili riportati dal Libretto Smart e dai conti correnti postali/libretti di risparmio postale recanti la medesima intestazione o cointestazione del Libretto Smart, rilevati alla data del 27 giugno 2018.

Sempre a partire dal 5 luglio 2018, la CDP S.p.A. rende disponibile una nuova offerta supersmart - destinata ai titolari del Libretto Smart - che consente di accantonare, in tutto o in parte, le somme depositate sul proprio Libretto Smart per la durata di trecentosessanta giorni ad un tasso di interesse nominale annuo lordo pari allo 0,40%.

Le somme depositate sul Libretto Smart e non accantonate sono remunerate al Tasso base *pro tempore* vigente, ad oggi pari allo 0,001%.

Viene contestualmente interrotta l'offerta supersmart - destinata ai titolari del Libretto Smart - che consente di accantonare, in tutto o in parte, le somme depositate sul proprio Libretto Smart per la durata di centottanta giorni, resa disponibile a far data dal 22 gennaio 2018.

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. http://www.cdp.it/.

18A04656

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Presentazione di lettere credenziali

Il 21 giugno 2018 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Hamed Sidi Mohamed, Ambasciatore della Repubblica Islamica di Mauritania, S.E. Karla Gabriela Samayoa Recari, Ambasciatore della Repubblica del Guatemala, S.A.R. Faisal bin Sattam bin Abdulaziz Al Saud, Ambasciatore del Regno dell'Arabia Saudita e S.E. Abdul Malik Melvin Castelino, Ambasciatore di Malaysia, i quali gli hanno presentato le lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

18A04544

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 4 giugno 2018

Il testo integrale della deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 3 del 4 giugno 2018 del Comitato nazionale, recante: «Modelli di provvedimento d'iscrizione e di diniego dell'iscrizione nella categoria 4-*bis*.» è consultabile al seguente indirizzo: http://www.albonazionalegestoriambientali.it/

18A04554

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 4 giugno 2018

Il testo integrale della deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 4 del 4 giugno 2018 del Comitato nazionale, recante: «Individuazione della sottocategoria 2-*ter* per l'iscrizione all'Albo, con procedura semplificata, delle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 1 febbraio 2018. Criteri e requisiti per l'iscrizione» è consultabile al seguente indirizzo: http://www.albonazionalegestoriambientali.it/

18A04555

MINISTERO DELL'INTERNO

Passaggio da «MIT International Testing S.r.l.» a «MTIC Intercert S.r.l.» della titolarità dell'autorizzazione ad emettere le certificazioni di prova nel settore di attività «reazione al fuoco dei materiali».

Con provvedimento direttoriale datato 5 giugno 2018, il «MTIC Intercert S.r.l.» avente sede legale in via Giacomo Leopardi n. 14 - Milano e laboratorio di prova in via Moscova n. 11 - Rho (MI), ai sensi della legge n. 818/1984 e del decreto ministeriale di attuazione del 26 marzo 1985, è autorizzato ad emettere le certificazioni di prova nel settore di attività reazione al fuoco dei materiali secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 26 giugno 1984, modificato con decreto ministeriale 3 settembre 2001, e viene iscritto negli elenchi dei laboratori autorizzati dal Ministero dell'interno con il codice di individuazione MI01RF03 come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile pubblicamente sul sito www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime disposizioni».

18A04546

Passaggio da «MIT International Testing S.r.l.» a «MTIC Intercert S.r.l.» della titolarità dell'autorizzazione ad emettere le certificazioni di prova nel settore di attività «estintori portatili da incendio».

Con provvedimento direttoriale datato 5 giugno 2018, il «MTIC Intercert S.r.l.» avente sede legale in via Giacomo Leopardi n. 14 - Milano e laboratorio di prova in via Moscova n. 11 - Rho (MI), ai sensi della legge n. 818/1984 e del decreto ministeriale di attuazione del 26 marzo 1985, è autorizzato ad emettere le certificazioni di prova nel settore di attività degli estintori portatili da incendio secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 26 giugno 1984 e dal decreto ministeriale del 7 gennaio 2005, e viene iscritto negli elenchi dei laboratori autorizzati dal Ministero dell'interno con il codice di individuazione MI01EP03 come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile pubblicamente sul sito www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime disposizioni».

18A04547

Passaggio da «MIT International Testing S.r.l.» a «MTIC Intercert S.r.l.» della titolarità dell'autorizzazione ad emettere le certificazioni di prova nel settore di attività «estintori carrellati da incendio».

Con provvedimento direttoriale datato 5 giugno 2018, il «MTIC Intercert S.r.l.» avente sede legale in via Giacomo Leopardi n. 14 - Milano e laboratorio di prova in via Moscova n. 11 - Rho (MI), ai sensi della legge n. 818/1984 e del decreto ministeriale di attuazione del 26 marzo 1985, è autorizzato ad emettere le certificazioni di prova nel settore di attività degli estintori carrellati da incendio secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 26 giugno 1984 e dal decreto ministeriale del 6 marzo 1992, e viene iscritto negli elenchi dei laboratori autorizzati dal Ministero dell'interno con il codice di individuazione MI01EC03 come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile pubblicamente sul sito www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime disposizioni».

18A04548

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Frontline Combo»

Estratto decreto n. 75 del 7 giugno 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale veterinario «Frontline Combo Spot-On Para gatos», confezione contenente 3 pipette da 0,5 ml, dal Portogallo con numero di autorizzazione, 385/01/11NFVPT, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

Importatore: Società Four Pharma Cro srl, via Monti, 12 - 00034 Colleferro (RM).

Confezione da commercializzare: FRONTLINE COMBO Spot-On gatti - confezione contenente 3 pipette da 0,5 ml.

Codice autorizzazione importazione parallela: 105253013.

Forma farmaceutica: soluzione Spot-On.

Soluzione color ambra chiara.

Principi attivi:

ciascuna pipetta da 0,5 ml contiene:

Fipronil 50,00 mg;

(S)-methoprene 60,00 mg;

Butilidrossianisolo (E320) 0,10 mg;

Butilidrossitoluene (E321) 0,05 mg.

Eccipienti:

Butilidrossianisolo (E320);

Butilidrossitoluene (E321);

Etanolo;

Polisorbato 80 (E433);

Polividone;

Etere monoetilico di dietilenglicole.

Specie di destinazione:

indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione.

Nei gatti:

da utilizzare nei confronti delle infestazioni da pulci, da sole o associate a zecche e pidocchi masticatori;

elimina le pulci (*Ctenocephalides spp.*). L'attività insetticida nei confronti di nuove infestazioni da pulci adulte persiste per 4 settimane. Previene la moltiplicazione delle pulci inibendo lo sviluppo delle uova (attività ovicida), delle pupe e delle larve (attività larvicida) nate dalle uova deposte dalle pulci adulte, per 6 settimane dopo l'applicazione;

elimina le zecche (*Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus*). Il prodotto ha un'attività nei confronti delle zecche persistente fino a 2 settimane (in base a dati sperimentali);

elimina i pidocchi masticatori (*Felicola subrostratus*).

Frontline Combo Spot-on gatti può essere utilizzato nel programma per il controllo della dermatite allergica da pulce (DAP).

Nei furetti:

da utilizzare nei confronti delle infestazioni da pulci, da sole o associate a zecche;

elimina le pulci (*Ctenocephalides spp.*). L'attività insetticida nei confronti di nuove infestazioni da pulci adulte persiste per 4 settimane. Previene la moltiplicazione delle pulci inibendo lo sviluppo delle uova (attività ovicida), delle pupe e delle larve (attività larvicida) nate dalle uova deposte dalle pulci adulte;

elimina le zecche (*Ixodes ricinus*). Il prodotto ha un'attività acaricida nei confronti delle zecche persistente per 4 settimane (in base a dati sperimentali).

Riconfezionamento secondario

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officina di produzione Silvano Chiapparoli Logistica SpA:

sito di: Via Morolense 1/B - 03012 Anagni (FR);

sito di: Via delle Industrie snc - Livraga (LO).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione da commercializzare Frontline Combo Spot-on gatti confezione contenente 3 pipette da 0,5 ml.

Codice autorizzazione importazione parallela: 105253013.

Modalità di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria.

18A04552

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Accreditamento di Roma & Pontos Consulting S.r.l., in Latina per l'esercizio provvisorio dell'attività di Agenzia per le imprese.

La Roma & Pontos Consulting S.r.l. con sede legale in Latina, via Carrara n. 12, c.a.p. 04013, numero d'iscrizione al Registro Imprese 0291280598, con decreto direttoriale del 5 giugno 2018 adottato dalla direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, è accreditata per l'esercizio provvisorio dell'attività di agenzia per le imprese di tipo a), ai sensi del punto 4, lettera *c)* dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 nell'ambito territoriale della Regione Lazio, con riferimento ai seguenti settori EA:

n. 01 - agriturismo;

n. 03 - produzione di prodotti di panetteria freschi;

n. 04 - sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno;

n. 06 - fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato e di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia;

n. 23e - fabbricazione di mobili per arredo domestico;

n. 28b - installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);

n. 29b - riparazioni meccaniche di autoveicoli (meccatronica);

n. 30 - alberghi;

n. 31a - trasporto di merci su strada;

n. 35 - pulizia generale (non specializzata) in edifici, attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;

n. 39 - altre lavanderie, tintorie;

Il decreto di accreditamento ha la validità annuale a decorrere dall'11 giugno 2018 (data di pubblicazione del decreto sul portale www.impresainungiorno.gov.it) ed è efficace dalla medesima data.

18A04565

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-154) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.